



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di aver sottoscritto nel 1988 buoni appartenenti alla “serie Q/P”, che presentano sul retro una tabella con tassi di interesse ed importi indicati in valore assoluto, oltre a due timbri con tassi di interesse diversi.

Lamenta che l’intermediario, al momento della riscossione dopo i trenta anni previsti, ha liquidato i buoni applicando “tassi meno vantaggiosi”.

Nel reclamo specifica, quanto agli interessi dal 21° al 30° anno, che la previsione relativa al 5° scaglione riportata sul retro dei titoli non è stata variata, né annullata, pertanto la stessa deve ritenersi valida ed efficace.

Insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario, propone ricorso all’Arbitro contestando il rimborso ottenuto, ritenendo che “qualora le condizioni applicate non siano chiare o siano contrastanti deve essere riconosciuto all’investitore il maggior tasso indicato sul buono”. Pertanto, chiede che “vengano riconosciuti e liquidati gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo, riconoscendo[Le] ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria”. In subordine, chiede che vengano riconosciuti gli importi “come da tabella originaria” per il periodo dal 21° al 30° anno.

L’intermediario, costituitosi, ritiene il ricorso “irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile”.

In particolare, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:



- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986;
- il citato decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie “P” (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);
- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell’importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);
- l’uso dei moduli della precedente serie “P” rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge “ritenuta l’urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse”; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell’emissione dei buoni della nuova serie “Q”.
Con riferimento alla infondatezza della domanda, dunque, l’intermediario osserva che:
 - i timbri sono stati apposti sui buoni in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo;
 - alla presentazione per il rimborso l’intermediario ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;
 - “la assoluta correttezza” di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l’adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola.Infine, l’intermediario:
 - richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
 - rileva che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”;
 - sottolinea infine che “va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all’esame dell’ABF con l’odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all’investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.



Chiede pertanto che il Collegio non accolga il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sette buoni fruttiferi postali serie Q/P, in relazione ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi, ovvero, in subordine, la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla loro emissione.

Al riguardo, occorre osservare che tutti i buoni oggetto di ricorso sono stati emessi nel 1988 (quando la serie in corso di emissione era la serie "Q"), utilizzando un modulo cartaceo originariamente stampato per la serie "O", che è stata doppiamente corretta prima con i timbri della serie "P" e poi con i timbri con la dicitura "serie Q/P".

Sul fronte dei titoli è visibile la correzione della serie da "O" a "P", nonché l'apposizione del timbro "serie Q/P".

Inoltre, sul retro dei buoni:

- è riportata l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i tassi della Serie "O" e i rendimenti in valore assoluto, con l'annessa nota in calce ove è scritto "più Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" – ed è alla luce di tale indicazione che parte ricorrente chiede la liquidazione degli ulteriori interessi per l'ultimo scaglione temporale;
- sono inoltre visibili due timbri correttivi: il primo che reca la dicitura "BFP serie P/O" con indicazione dei tassi della "serie P" fino al 20°anno; il secondo timbro con la dicitura "B.F.P. serie Q/P", modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del giugno 1986

Il Collegio, esclusa la fondatezza della domanda principale alla luce della presenza sui buoni dei predetti timbri correttivi di modifica dei tassi di interesse fino al 20° anno, ritiene la domanda avanzata in via subordinata meritevole di accoglimento

Al riguardo, si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) un' indicazione che riporta i criteri di rimborso relativi alla serie Q fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 7 titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO